COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.12.2005
COM(2005) 695 definitivo

2005/0271 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla trasmissione delle informazioni relative a reati terroristici ottenute grazie alle attività dei servizi di sicurezza e di intelligence

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Contesto generale**

Il terrorismo è diventato una minaccia internazionale che nessuno Stato membro può affrontare da solo. L'UE si è adoperata per elaborare una strategia di lotta contro il terrorismo in base alla quale gli Stati membri combattono insieme il terrorismo con pari determinazione e impegno e nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Sono state adottate misure legislative e politiche per aiutare l'Unione europea a prevenire e combattere il terrorismo. Segnatamente, il Consiglio europeo ha adottato un piano d'azione dell'UE per combattere il terrorismo. Inoltre, è stata effettuata, su scala dell'UE, una verifica tra pari degli accordi relativi alla lotta contro il terrorismo negli Stati membri.

Nonostante i progressi realizzati a livello dell'UE nella lotta contro il terrorismo, molto resta ancora da fare. In particolare, devono essere attuate le misure stabilite dal piano d'azione dell'UE per combattere il terrorismo, dal programma dell'Aia, dal piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aia nonché le misure scaturite dalla dichiarazione del Consiglio del 13 luglio 2005[1].

Un elemento essenziale dell'impegno dell'UE per prevenire e combattere il terrorismo è la trasmissione a Europol di tutte le informazioni utili provenienti dagli Stati membri. La trasmissione delle informazioni ottenute grazie alle attività dei servizi di sicurezza e di intelligence è un momento fondamentale di tale processo.

Gli Stati membri devono anche fornire agli altri Stati membri qualsiasi informazione utile che possa aiutarli a prevenire e combattere il terrorismo. In tale contesto, i servizi di sicurezza e di intelligence degli Stati membri svolgono un ruolo di primo piano.

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'articolo 29 del TUE dispone che l'obiettivo dell'Unione di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia venga perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo e altre forme specifiche di criminalità mediante:

– una più stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol), a norma degli articoli 30 e 32,

Nella dichiarazione sulla lotta contro il terrorismo del 25 marzo 2004, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di:

– ricorrere nel modo più efficace e valido agli organismi dell'UE per promuovere la cooperazione nella lotta contro il terrorismo;

– incrementare i rapporti tra Europol e i servizi di intelligence; e di

– migliorare i meccanismi di cooperazione e promuovere una collaborazione efficace tra i servizi di polizia, di intelligence e di sicurezza.

Per prevenire e combattere il terrorismo l'UE deve essere in grado di tutelare la sicurezza nel suo complesso.Tale operazione è agevolata dalla trasmissione a Europol di tutte le informazioni utili ottenute dai servizi di sicurezza e di intelligence e dalle autorità di

[1] 11158/1/05 GAI 255.

contrasto.Il trattamento di tali informazioni aiuta Europol nelle sue analisi operative e strategiche in relazione al terrorismo.

La convenzione Europol prevede già un quadro giuridico che permette agli Stati membri di condividere informazioni sul terrorismo con Europol.In linea di massima, non è escluso che le informazioni ottenute grazie alle attività dei servizi nazionali di sicurezza e di intelligence possano essere trasmesse a Europol.Tuttavia, nella relazione al Consiglio sull'attuazione del piano d'azione dell'UE per combattere il terrorismo[2], Europol fa presente che la trasmissione dei dati dei servizi di sicurezza e di intelligence non è strutturata per l'inserimento negli archivi di analisi di Europol sul terrorismo. Nella seconda relazione di valutazione sulla Task force di lotta contro il terrorismo[3], Europol riscontra che la maggior parte dei dati forniti dagli Stati membri per alimentare gli archivi di analisi e i progetti di tale task force proviene dalle autorità di contrasto e non dai servizi di sicurezza e di intelligence. Sia il Consiglio europeo che Europol hanno riconosciuto la necessità di consolidare il rapporto tra Europol e i servizi nazionali di sicurezza e di intelligence.In tale ottica, è evidente che occorre istituire un meccanismo per garantire la trasmissione a Europol delle informazioni relative a reati terroristici ottenute grazie alle attività dei servizi di sicurezza e di intelligence.La decisione del Consiglio istituisce tale meccanismo.

Gli Stati membri devono collaborare e scambiarsi informazioni per prevenire e combattere il terrorismo.Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato quanto sia necessario che gli Stati membri segnalino immediatamente all'attenzione delle autorità competenti degli altri Stati membri qualsiasi informazione di cui dispongano i loro servizi e che riguardano minacce alla sicurezza interna di tali altri Stati membri.La presente decisione del Consiglio stabilisce disposizioni per la trasmissione delle informazioni ottenute grazie alle attività dei servizi di sicurezza e di intelligence da uno Stato membro agli altri Stati membri per prevenire e combattere il terrorismo.La presente proposta non pregiudica i meccanismi bilaterali tra Stati membri per la trasmissione delle informazioni.

La rete degli Uffici di collegamento (BDL) è uno strumento tecnologico di informazioni cifrate che aiuta a trasmettere le informazioni.Dovrebbero avere accesso a tale rete sia le autorità di contrasto, i servizi di sicurezza e di intelligence degli Stati membri che Europol.La rete potrebbe fornire un meccanismo utile per la trasmissione delle informazioni conformemente alla presente proposta di decisione del Consiglio.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

La decisione del Consiglio 2005/671/GAI del 20 settembre 2005 concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici prevede la designazione di un servizio specializzato all'interno dei servizi di polizia e di altre autorità di contrasto di ciascuno Stato membro che abbia accesso e raccolga le informazioni utili in merito alle indagini penali riguardanti i reati terroristici, effettuate dalle sue autorità incaricate dell'applicazione della legge. Prevede inoltre la designazione di un corrispondente nazionale dell'Eurojust per le questioni legate al terrorismo, ovvero un'autorità giudiziaria o altra autorità competente che abbia accesso a tutte le informazioni utili in merito ai procedimenti e alle condanne penali riguardanti reati di terrorismo.

La presente decisione dispone che le informazioni raccolte dal servizio specializzato di uno Stato membro o dal suo corrispondente nazionale dell'Eurojust o dall'autorità giudiziaria o un'altra autorità competente siano trasmesse a Europol e a Eurojust.Essa prevede anche che

---

[2] 9156/05 GAI 178.

[3] 12992/1/05 EUROPOL 33.

ogni Stato membro renda accessibili agli altri Stati membri interessati le informazioni relative ai reati terroristici.

La decisione del Consiglio 2005/671/GAI non riguarda specificamente i servizi di sicurezza e di intelligence.L'adozione e l'attuazione della presente decisione del Consiglio sulla trasmissione delle informazioni relative a reati terroristici ottenute grazie alle attività dei servizi di sicurezza e di intelligence e della decisione del Consiglio 2005/671/GAI potenzieranno la trasmissione a Europol delle informazioni relative al terrorismo da parte delle autorità di contrasto e dei servizi di sicurezza e di intelligence degli Stati membri.

Convenzione Europol del 1995. L'articolo 2 sancisce che l'obiettivo di Europol è di migliorare, mediante le misure contenute nella convenzione, l'efficacia e la cooperazione delle autorità competenti degli Stati membri nella prevenzione e la lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità internazionale e organizzata.

Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale[4]. Tale strumento fornisce il quadro giuridico per un'efficace protezione dei dati personali nei settori che rientrano nel titolo VI del trattato sull'Unione europea.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**
- La decisione del Consiglio sulla trasmissione delle informazioni relative a reati terroristici ottenute grazie alle attività dei servizi di sicurezza e di intelligence cerca di garantire il pieno rispetto del diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali (articoli 6, 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).A tal fine, essa istituisce un meccanismo che contribuisce a prevenire e combattere il terrorismo e prevede che le informazioni siano trasmesse ai punti di contatto nazionali, conformemente al diritto nazionale, e a Europol, conformemente alla convenzione Europol.**Valutazione dell'impatto**

– Sono state valutate le tre seguenti opzioni legislative:Nessuna normativa nuova o supplementare

Non prendendo misure si rischia di mantenere la situazione attuale, che non risponde in modo ottimale alle sfide correnti in materia di sicurezza. Nessuno degli strumenti e dei progetti esistenti apporta i miglioramenti che la presente decisione intende introdurre.

– Proposta di decisione quadro del Consiglio

Sembra più opportuno permettere che gli Stati membri godano di una certa flessibilità per la designazione dei punti di contatto e la trasmissione delle informazioni agli altri Stati membri. La convenzione Europol fornisce già un quadro giuridico per la trasmissione delle informazioni dagli Stati membri a Europol. In tali circostanze, si ritiene che sia contrario al principio della proporzionalità presentare una proposta per l'armonizzazione delle normative nazionali in materia degli Stati membri.

– Proposta di decisione del Consiglio

Si ritiene che una decisione del Consiglio sia la scelta migliore per provvedere alla necessità di garantire la trasmissione delle informazioni relative a reati terroristici ottenute grazie alle attività dei servizi di sicurezza e di intelligence a Europol e agli altri Stati membri. La decisione istituisce un meccanismo per la trasmissione di tali informazioni senza richiedere la creazione di nuovi servizi o il ravvicinamento delle normative nazionali.

---

4 COM(2005)475

Per quanto riguarda l'impatto sui diritti fondamentali, va sottolineato che la decisione contribuisce all'applicazione degli articoli 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a norma dei quali: "Ogni individuo ha diritto alla vita e all'integrità fisica". La tutela della vita privata delle persone i cui dati sono trattati nell'ambito della presente decisione è rafforzata mediante la decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La presente decisione del Consiglio prevede la designazione di un punto di contatto all'interno dei servizi di sicurezza e di intelligence di ciascuno Stato membro. Tali servizi trasmetteranno ai punti di contatto designati tutte le informazioni utili relative al terrorismo ottenute grazie alle loro attività. La decisione dispone anche la trasmissione a Europol delle informazioni relative al terrorismo ricevute dai punti di contatto.

Infine, la decisione dispone la trasmissione delle informazioni relative a reati terroristici, ricevute da un punto di contatto di uno Stato membro, ai punti di contatto degli altri Stati membri interessati.

- **Base giuridica**

Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) e articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del TUE.

- **Principio di sussidiarietà**

All'azione proposta si applica il principio di sussidiarietà.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati individualmente dagli Stati membri per i seguenti motivi.

Il terrorismo è un fenomeno internazionale e nessuno Stato membro può affrontarlo efficacemente da solo. Nell'UE Europol ha un ruolo di primo piano per la prevenzione e la lotta contro il terrorismo. Europol deve ricevere le informazioni richieste dagli Stati membri per poter svolgere i propri compiti e, segnatamente, per poter alimentare i propri archivi di analisi sul terrorismo ed elaborare i progetti della propria task force di lotta contro il terrorismo. Trasmettendo le informazioni utili a Europol o scaricandole sul sistema di informazione di Europol, ciascuno Stato membro contribuisce a potenziare la sicurezza complessiva dell'UE.

Gli obiettivi della proposta saranno realizzati meglio mediante un'azione dell'Unione per i seguenti motivi.

L'obiettivo principale della decisione del Consiglio è di garantire la trasmissione a Europol delle informazioni relative a reati terroristici ottenute grazie alle attività dei servizi di sicurezza e di intelligence. Dal momento che riceve informazioni da tutti gli Stati membri, Europol è in grado di elaborare un approccio dell'UE in materia di prevenzione e lotta contro il terrorismo. Ciò non può essere realizzato dai singoli Stati membri o mediante la trasmissione delle informazioni tra un numero limitato di Stati membri.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

La proposta prevede l'istituzione di un meccanismo per garantire la trasmissione delle informazioni e lascia gli aspetti operativi alla discrezione degli Stati membri.

Si ritiene che l'attuazione delle presente decisione del Consiglio non imporrà oneri e costi eccessivi agli Stati membri e non richiederà la creazione di nuovi organismi o servizi. Ciascuno Stato membro sarà obbligato a trasmettere a Europol informazioni che può, in linea di principio, già trasmettere conformemente alle disposizioni della convenzione Europol. I costi imposti agli Stati membri per l'attuazione della decisione del Consiglio saranno proporzionati al contributo della decisione alla prevenzione e lotta contro il terrorismo.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: una decisione quadro basata sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del TUE.

Si è optato per la forma della decisione in considerazione della necessità di adottare un atto di applicazione generale che sia vincolante per gli Stati membri nella sua totalità.

3. IMPEGNI FINANZIARI

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio.

2005/0271 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla trasmissione delle informazioni relative a reati terroristici ottenute grazie alle attività dei servizi di sicurezza e di intelligence

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione[5],

visto il parere del Parlamento europeo[6],

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea si è prefissa di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

(2) Nel programma dell'Aia sul rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, adottato dal Consiglio europeo il 4 novembre 2004, si sottolinea la necessità di continuare ad attuare pienamente tutti gli strumenti previsti dalla dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 e il piano d'azione dell'UE per combattere il terrorismo e di potenziare il ricorso a Europol e Eurojust.

(3) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aia[7] prevede il rafforzamento della cooperazione tra le autorità competenti per combattere il terrorismo mediante l'istituzione di punti di contatto specifici che abbiano accesso a tutte le informazioni e l'intelligence necessarie per quanto riguarda le attività terroristiche che coinvolgano persone, gruppi o entità.

(4) La decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI del 13 giugno 2002[8] sulla lotta contro il terrorismo prevede che gli Stati membri prendano le misure necessarie per garantire che alcuni atti intenzionali, definiti come reati dai diritti nazionali, siano considerati reati terroristici. Inoltre, la presente decisione prevede che gli Stati membri prendano le misure necessarie per rendere punibili alcuni atti intenzionali relativi a gruppi terroristici, per inserire tra i reati connessi al terrorismo alcuni atti connessi alle attività terroristiche e per rendere punibili l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità o il tentativo di commettere alcuni reati.

(5) La convenzione Europol del 26 luglio 1995[9] sancisce che l'obiettivo di Europol è di migliorare, mediante le misure contenute nella convenzione, l'efficacia e la

---

5 GU C […] del […], pag. […].
6 GU C […] del […], pag. […].
7 GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1.
8 GU C 164 del 22.6.2002, pag. 3.
9 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dal protocollo del 27 novembre 2003, elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un

cooperazione delle autorità competenti degli Stati membri nella prevenzione e la lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità internazionale e organizzata.

(6) La decisione del Consiglio 2005/671/GAI del 20 settembre 2005 concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici[10] prevede che gli Stati membri trasmettano a Europol e Eurojust le informazioni relative alle indagini, ai procedimenti e alle condanne penali riguardanti reati di terrorismo. Tale decisione prevede anche che uno Stato membro renda accessibile agli altri Stati membri interessati le informazioni relative a reati terroristici ma non si riferisce specificamente ai servizi di sicurezza ed intelligence che hanno anch'essi un ruolo fondamentale nella prevenzione del terrorismo nell'ambito delle loro attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni per tutelare la sicurezza nazionale.

(7) È pertanto necessario potenziare la trasmissione a Europol delle informazioni relative a reati terroristici ottenute grazie alle attività dei servizi di sicurezza e di intelligence al fine di aiutare Europol ad ottenere tutte le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni.

(8) Gli Stati membri devono collaborare e scambiarsi informazioni per prevenire e combattere il terrorismo. Lo scambio delle informazioni ottenute grazie alle attività dei servizi di sicurezza e di intelligence è un momento fondamentale di tale processo. È pertanto necessario adottare disposizioni per la trasmissione delle informazioni ottenute grazie alle attività dei servizi di sicurezza e di intelligence da uno Stato membro agli altri Stati membri.

(9) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, ossia definire un meccanismo per garantire la trasmissione delle informazioni relative a reati terroristici ottenute grazie alle attività dei servizi di sicurezza e di intelligence a Europol e tra Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma possono, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, il Consiglio può adottare provvedimenti ai sensi del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato CE e richiamato all'articolo 2 del trattato UE. In base al principio di proporzionalità, la presente decisione si limita al minimo necessario per raggiungere tali obiettivi.

(10) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione istituisce un meccanismo per garantire la trasmissione a Europol delle informazioni relative a reati terroristici ottenute grazie alle attività dei servizi di sicurezza e di intelligence degli Stati membri. Essa istituisce anche un meccanismo per garantire lo scambio

---

Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3).

[10] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dal protocollo del 27 novembre 2003, elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3).

di informazioni relative a reati terroristici tra i servizi di sicurezza e di intelligence degli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

(a) "reati terroristici": i reati di cui agli articoli 1-4 della decisione quadro 2002/475/GAI;

(b) "Europol": l'Ufficio europeo di polizia istituito dalla convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol);

(c) "servizi di sicurezza e di intelligence": le autorità degli Stati membri responsabili della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni per combattere contro le minacce all'ordinamento giuridico democratico, alla sicurezza e ad altri interessi fondamentali dello Stato, tra cui il terrorismo;

(d) "informazioni utili": le informazioni relative ai reati terroristici che riguardano o possono riguardare due o più Stati membri.

Articolo 3

Punti di contatto nazionali

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per garantire che i propri servizi di sicurezza e di intelligence trasmettano al punto di contatto nazionale, designato conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 2, tutte le informazioni utili, ottenute grazie alle loro attività, riguardanti reati terroristici.

2. Ciascuno Stato membro designa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, un punto di contatto nazionale all'interno dei propri servizi di sicurezza e di intelligence.

3. Gli Stati membri comunicano per iscritto al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione quali sono i punti di contatto designati e li informano su eventuali modifiche successive.

Articolo 4

Trasmissione delle informazioni a Europol

Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per garantire che le informazioni ricevute dal proprio punto di contatto nazionale siano trasmesse a Europol, conformemente alle disposizioni della convenzione Europol.

Articolo 5

Trasmissione delle informazioni ad altri Stati membri

Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per garantire che le informazioni ricevute dal proprio punto di contatto nazionale siano trasmesse ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri interessati, conformemente al diritto nazionale.

Articolo 6

Monitoraggio e valutazione

1. Gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione le misure prese per attuare gli obblighi loro imposti dalla presente decisione del Consiglio. Gli Stati membri presentano la prima relazione su tali misure entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione e le relazioni successive ogni due anni.

2. La Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e da Europol. La Commissione presenta la prima relazione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione e le relazioni successive ogni due anni.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente